

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2329

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(CROSETTO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante
disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare

Presentato il 28 marzo 2025

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione competente: Ministero dell'interno

Titolo: Schema di Decreto-legge, recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare*”

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'interno

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo si colloca nel quadro dell'ordinata gestione dei flussi migratori e del contrasto all'immigrazione irregolare.

In particolare, esso mira – in coerenza con il programma del Governo – a sfruttare pienamente le potenzialità delle strutture situate in Albania, di cui al Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, al fine di rafforzare il sistema dei rimpatri, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali e unionali.

La scelta della forma del decreto-legge è dettata dalla grave carenza di posti all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR) presenti sul territorio italiano. Tale carenza, infatti, determina conseguenze rilevanti sull'efficace svolgimento delle predette procedure e sulla possibilità di trattenere gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione, i quali, spesso, si vengono a trovare nella condizione di libera circolazione sul territorio nazionale, con evidenti ricadute sull'ordine e la sicurezza pubblica. Tanto contribuisce ad integrare i requisiti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione della Repubblica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento comprende le seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale);
- decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 aprile 2017, n. 46, (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale);
- decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del

codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale);

- decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare);
- decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n. 176, (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno);
- legge 21 febbraio 2024, n. 14, (Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento italiano);
- decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'articolo 1 del provvedimento in esame intende modificare le disposizioni di seguito indicate:

- a) l'articolo 3, commi 2 e 4, della legge 21 febbraio 2024, n. 14;
- b) l'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare, per quanto riguarda la lettera a), viene modificato l'articolo 3 della citata legge n. 14 del 2024, prevedendo l'ipotesi di trasferire presso la struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo anche gli stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento previamente convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in quanto già destinatari di una decisione di rimpatrio.

La modifica di cui alla lettera b) attribuisce alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, non solo il potere di assegnazione del posto (sancito dal citato articolo 14, comma 1), ma anche quello di trasferire lo straniero trattenuto in altra struttura analoga, ricollegandosi a quanto già previsto per le persone detenute ai sensi dell'articolo 42, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le disposizioni del decreto-legge non incidono sulle parti della citata legge n. 14 del 2024 che attengono alla ratifica del Protocollo predetto e al rispettivo ordine di esecuzione. Pertanto, esse non contrastano con i corrispondenti vincoli costituzionali, integrando, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Protocollo, disposizioni che spiegano i loro effetti esclusivamente sul piano dell'ordinamento interno.

Per quanto concerne il profilo della legittimità delle restrizioni alla libertà personale (art. 13 Cost.), va evidenziato che i CPR in territorio albanese sono assimilabili ad un comune CPR italiano, in cui sono ospitati soggetti la cui libertà personale è già legittimamente soggetta a restrizione in attesa del

ritorno nel Paese di origine, e ne segue integralmente il regime giuridico. Si sottolinea, infatti, che l'eventuale trasferimento riguarderebbe soggetti il cui trattenimento è stato già convalidato dalla competente Autorità giudiziaria italiana.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali.*

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non vi sono effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

L'intervento non si pone in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali registrati in materia e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento si pone in piena aderenza con gli atti unionali *in subiecta materia*. In particolare si menziona, al riguardo, la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri), la quale prevede, per gli Stati membri, l'obbligo di risultato di effettuare il rimpatrio di quanti non abbiano titolo a soggiornare nel territorio unionale, lasciando libertà in merito alle modalità per il conseguimento del risultato stesso, purché vengano rispettate le garanzie minime previste dalla direttiva. Nello specifico, le disposizioni sono conformi con l'articolo 3 della direttiva, che, tra l'altro, non consente il rimpatrio in un Paese diverso da quello di origine senza la volontà dell'interessato.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana. In particolare, come già ricordato, non sussistono possibili profili di modifica unilaterale del Protocollo Italia-Albania, dal momento che le novelle apportate alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, che ratifica suddetto protocollo, si presentano come rilevanti ai fini del solo diritto interno.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

L'intervento rispetta gli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea *in subiecta materia*.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

L'intervento rispetta gli orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il presente provvedimento apporta interventi di novella a disposizioni vigenti, già indicati al precedente punto 3) ("Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti") della Parte I.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Non si fa riferimento a successivi atti di attuazione della disciplina, la quale pertanto è da considerarsi esaurita con la normativa proposta.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la redazione del presente schema di decreto-legge si è tenuto conto dei dati presenti nelle banche dati ministeriali. Non si è ritenuto necessario fare ricorso ad ulteriori elaborazioni statistiche.

PAGINA BIANCA



19PDL0141000